

**DELIBERAZIONE 29 SETTEMBRE 2020**  
**351/2020/R/EEL**

**AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 OTTOBRE – 31 DICEMBRE 2020, DELLE**  
**CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA IN**  
**MAGGIOR TUTELA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1127<sup>a</sup> riunione del 29 settembre 2020

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: legge 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l’articolo 1 dal comma 59 al comma 82 come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modifiche con legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (di seguito: D.L. milleproroghe) convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante “Assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico S.p.A. e direttive alla medesima società”;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 e, in particolare, l’Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);

- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com (di seguito: Bolletta 2.0);
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 369/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel, (di seguito: deliberazione 633/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 553/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 553/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2018, 708/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 708/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 574/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 574/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 579/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 579/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2020, 99/2020/R/eel (di seguito: 99/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 1 aprile 2020, 113/2020/A (di seguito: 113/2020/A);
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2020, 240/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 240/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2020, 350/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 350/2020/R/eel);
- la deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*), approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) del 29 maggio 2020, prot. Autorità 17109 del 29 maggio 2020 (di seguito: comunicazione del 29 maggio);
- la comunicazione dell’Acquirente unico Spa (di seguito: Acquirente unico) del 11 settembre 2020, prot. Autorità 28445 del 11 settembre 2020;
- la comunicazione di Acquirente unico del 18 settembre 2020, prot. Autorità 29439 del 18 settembre 2020;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 15 settembre 2020, prot. Autorità 28812 del 15 settembre 2020;
- la nota della Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei Consumatori di Energia del 28 luglio 2020, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: nota agli esercenti la maggior tutela).

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95 attribuisce all’Autorità poteri di regolazione e controllo sull’erogazione dei servizi di pubblica utilità del settore elettrico, anche al fine di promuovere la concorrenza, l’efficienza dei servizi in condizioni di economicità e di redditività, favorendo al contempo la tutela degli interessi di utenti e di consumatori;
- il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge 125/07;
- l’articolo 1, comma 2, della legge 125/07 dispone, in particolare, che la funzione di approvvigionamento dell’energia elettrica per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero, sia svolta dall’Acquirente unico;
- le previsioni di cui alla legge 125/07 risultano confermate nel decreto legislativo 93/11;
- ai sensi dell’articolo 10 del TIV, il servizio di maggior tutela prevede, tra l’altro, l’applicazione dei corrispettivi *PED* e *PPE*, aggiornati e pubblicati trimestralmente dall’Autorità;
- con la deliberazione 369/2016/R/eel, l’Autorità ha approvato la riforma dei vigenti meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti domestici e delle piccole imprese nel settore dell’energia elettrica;
- con la deliberazione 633/2016/R/eel, l’Autorità ha proceduto al completamento della riforma organica dei meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti domestici e dei clienti non domestici del settore dell’energia, modificando tra l’altro alcune condizioni contrattuali e le condizioni economiche di erogazione del servizio di maggior tutela riformato;
- nel dettaglio, con riferimento alle modalità di determinazione dei corrispettivi *PED* a copertura dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica, la deliberazione 633/2016/R/eel ha disposto il superamento, per tutte le tipologie contrattuali, di una logica di calcolo basata sulla stima del costo medio annuo sostenuto per servire i clienti in favore dell’adozione di una logica di costo medio trimestrale, ferme restando le modalità di calcolo del recupero su base semestrale; in particolare, il passaggio a una logica di costo medio trimestrale ha interessato maggiormente i clienti domestici e una parte residuale dei clienti non domestici, in quanto per la maggior parte dei clienti appartenenti a quest’ultima tipologia è in uso da tempo la predetta logica trimestrale;
- la modifica metodologica apportata risponde all’esigenza di trasmettere a tutte le tipologie contrattuali il corretto segnale di prezzo, permettendo altresì un miglior allineamento delle condizioni economiche di maggior tutela con i costi di approvvigionamento sostenuti nel mercato all’ingrosso dell’energia elettrica per servire ciascun cliente finale, ciò anche alla luce di rendere tale servizio sempre più coerente con il ruolo di servizio universale in vista dell’approssimarsi del termine di rimozione della tutela di prezzo ai sensi della legge 124/17 (come da ultimo modificata dal D.L. milleproroghe);

- la predetta logica trimestrale, se da un lato consente di trasmettere al cliente un segnale di prezzo più coerente con gli andamenti dei mercati all'ingrosso, dall'altro, comporta, rispetto alla previgente logica annuale, una maggiore volatilità delle condizioni economiche applicate in ciascun trimestre, in ragione della stagionalità dei prezzi che si osserva in corso d'anno, e dei diversi fattori suscettibili di influire sulle condizioni di domanda e offerta, che si riflettono sui costi di approvvigionamento e, in ultima istanza, sui prezzi pagati dai clienti finali; tuttavia, la scelta operata dall'Autorità nel riformare le condizioni economiche del servizio di maggior tutela di mantenere una media riferita ad un periodo non inferiore al trimestre, consente comunque di attenuare parzialmente tale effetto;
- con riferimento ai costi di acquisto dell'energia elettrica l'Autorità con la deliberazione 579/2019/R/eel, a decorrere dall'1 gennaio 2020, ha confermato il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'acquisto e vendita di energia elettrica definito con deliberazione 708/2018/R/eel;
- con la deliberazione 113/2020/A l'Autorità ha determinato, tra l'altro, il corrispettivo, a titolo di acconto, a copertura del costo di funzionamento di Acquirente Unico, per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica riferito all'anno 2020;
- con riferimento ai costi di dispacciamento che concorrono alla determinazione dell'elemento *PD*:
  - a) la deliberazione 553/2017/R/eel ha definito nuove tempistiche per la determinazione e la pubblicazione, da parte di Terna, dei corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento di cui agli articoli 44, 44bis e 45 della deliberazione 111/06, stabilendo che, a decorrere dai corrispettivi relativi al primo trimestre 2018, essi siano determinati su base trimestrale entro il giorno 15 del mese precedente il trimestre a cui si riferiscono;
  - b) la deliberazione 574/2019/R/eel ha aggiornato, con riferimento all'intero anno 2020, i corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento di cui agli articoli 45, 46, 48 e 70 della deliberazione 111/06; gli attuali valori relativi al corrispettivo per l'aggregazione delle misure sono stati adeguati con la deliberazione 579/2019/R/eel e confermati con deliberazione 240/2020/R/eel;
  - c) la deliberazione 99/2020/R/eel ha aggiornato, a decorrere dall'1 aprile 2020, il corrispettivo relativo al servizio di dispacciamento di cui all'articolo 70 della deliberazione 111/06;
  - d) la deliberazione 350/2020/R/eel, ha aggiornato, a decorrere dall'1 ottobre 2020, il corrispettivo relativo al servizio di dispacciamento di cui all'articolo 45 della deliberazione 111/06;
- in ragione del quadro sopra delineato, gli elementi *PE* e *PD* del corrispettivo *PED* risultano fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi che si stima saranno sostenuti nel trimestre di riferimento, rispettivamente, per l'acquisto nei mercati a pronti dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela, per i relativi oneri finanziari nonché per i costi di funzionamento dell'Acquirente unico e per il servizio di dispacciamento;
- ai fini delle determinazioni degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED*, il comma 20.2 del TIV prevede che Acquirente unico invii all'Autorità la stima dei propri costi

- unitari di approvvigionamento cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
- sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, l'importo del recupero è stimato in misura pari a circa -32 milioni di euro, in esito a costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica complessivamente inferiori ai ricavi;
  - in particolare gli importi di recupero relativi ai costi di acquisto dell'energia elettrica, pari a circa 28 milioni di euro da restituire ai clienti finali nel corso dei successivi 6 mesi, derivano da: (i) prezzi sui mercati all'ingrosso registrati nei primi due trimestri del 2020 – legati alla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 - risultati inferiori ai costi stimati in occasione degli aggiornamenti dei trimestri medesimi, (ii) scostamenti di segno opposto originati nel terzo trimestre per effetto della risalita dei prezzi dell'energia elettrica in concomitanza con il graduale allentamento delle misure restrittive e, conseguentemente, con la ripresa della domanda elettrica;
  - in base agli elementi di costo disponibili, anche dalle informazioni comunicate dall'Acquirente unico e pubblicate da Terna con riferimento ai corrispettivi di dispacciamento relativi al quarto trimestre 2020, è possibile ipotizzare un aumento del costo medio di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente unico, per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2020, rispetto al costo stimato per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2020;
  - tale aumento è in linea con le aspettative del mercato che scontano la possibilità di mantenere nei prossimi mesi i livelli attuali di prezzo e risulta parzialmente mitigato da una riduzione del costo relativo all'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo successivo al 1° gennaio 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo *PPE*;
- il corrispettivo *PPE* è pari, ai sensi del comma 10.1 del TIV, alla somma dell'elemento *PPE*<sup>1</sup> e dell'elemento *PPE*<sup>2</sup> e, in particolare, l'elemento *PPE*<sup>1</sup> copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela, mentre l'elemento *PPE*<sup>2</sup> copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi

per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;

- non risultano aggiornamenti rispetto a quanto indicato dalla Cassa con la comunicazione del 29 maggio in merito alle determinazioni degli importi di perequazione relativi all'anno 2018 ed antecedenti; i predetti importi risultano quindi pari a circa 60 milioni di euro da restituire ai clienti finali nel corso dell'anno 2020;
- relativamente all'anno 2019, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, è stato valutato lo scostamento tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico (i) per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione 111/06 per la quota parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, (ii) per il funzionamento del medesimo Acquirente unico e (iii) per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio;
- dall'analisi delle informazioni di cui al punto precedente si conferma quanto già osservato in occasione dell'aggiornamento dei primi tre trimestri 2020; in particolare, si rileva che, nell'anno 2019, i costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento di energia elettrica sono stati, a livello medio, inferiori ai ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela con l'applicazione dei corrispettivi *PED* per effetto dell'andamento dei prezzi in riduzione nel mercato all'ingrosso, per un ammontare di circa 194 milioni di euro;
- tale scostamento rilevato potrà comunque essere considerato definitivo solo a valle delle determinazioni degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2019 che saranno effettuate dalla Cassa entro il prossimo mese di novembre.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- adeguare, sulla base delle stime del costo medio del trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2020, il valore degli elementi *PE* e *PD*;
- con particolare riferimento all'elemento *PE* del corrispettivo *PED*, a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela, procedere all'adeguamento del valore e al contempo:
  - a) confermare il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica definito con deliberazione 708/2018/R/eel;
  - b) confermare il corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica definito con deliberazione 240/2020/R/eel;
- con particolare riferimento all'elemento *PD* del corrispettivo *PED*, a copertura dei costi di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di

maggior tutela, definire i valori, corretti per tener conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando i fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS, de:

- i. il corrispettivo per l'aggregazione delle misure, confermando il valore definito con deliberazione 579/2019/R/eel;
  - ii. il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento ponendolo pari a 0,0576 c€/kWh, in riduzione rispetto a quanto in vigore nel precedente trimestre;
- in ragione delle esigenze di gettito relative al conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, confermare, a decorrere dall'1 ottobre 2020, il valore complessivo del corrispettivo *PPE* e degli elementi che lo costituiscono

## **DELIBERA**

### ***Articolo 1***

#### ***Definizioni***

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

### ***Articolo 2***

#### ***Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela***

- 2.1 I valori dell'elemento *PE* e dell'elemento *PD* per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2020 sono fissati nelle Tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, allegate al presente provvedimento.
- 2.2 I valori del corrispettivo *PED* per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2020 sono fissati nelle Tabelle 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, allegate al presente provvedimento.

### ***Articolo 3***

#### ***Aggiornamento del corrispettivo *PPE****

- 3.1 I valori del corrispettivo *PPE* per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2020 sono fissati nelle Tabelle 4.1 e 4.2, allegate al presente provvedimento.

### ***Articolo 4***

#### ***Disposizioni transitorie e finali***

- 4.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

29 settembre 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*